

Emendamento 60
Marielle de Sarnez
 a nome del gruppo ALDE

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
 COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di **autocertificazione** del rispetto del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza¹² di praticare il commercio di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di oro. Esso mira a garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori, delle fonderie e delle raffinerie in zone di conflitto e ad alto rischio.

¹² "Gruppi armati e forze di sicurezza" quali definiti nell'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza (OCSE (2013), (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, Edizioni OCSE (2013).
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en>.

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di **certificazione** del rispetto del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza¹² di praticare il commercio di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di oro. Esso mira a garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori, delle fonderie e delle raffinerie in zone di conflitto e ad alto rischio.

¹² "Gruppi armati e forze di sicurezza" quali definiti nell'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza (OCSE (2013), (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, Edizioni OCSE (2013).
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en>.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/61

Emendamento 61
Marielle de Sarnez
a nome del gruppo ALDE

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento degli importatori dell'Unione che optano per ***l'autocertificazione*** come importatori responsabili ***dei minerali o metalli di cui all'allegato I, contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno e oro.***

Emendamento

2. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento ***delle fonderie, delle raffinerie e*** degli importatori ***di minerali dell'Unione come pure gli obblighi degli importatori di metalli fusi e raffinati*** che optano per ***la certificazione*** come importatori responsabili. ***I minerali e i metalli contemplati dal presente regolamento sono indicati*** all'allegato I.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/62

Emendamento 62

Marielle de Sarnez

a nome del gruppo ALDE

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni importatore *dei* minerali *o dei metalli* contemplati dal presente regolamento *può autocertificarsi come importatore responsabile dichiarando* all'autorità competente di uno Stato membro *che egli rispetta gli* obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento definiti nel presente regolamento. Tale dichiarazione è accompagnata *da* documenti *che confermano il rispetto di* tali obblighi *da parte dell'importatore, compresi i risultati degli* audit *svolti* da soggetti terzi indipendenti.

1. Ogni *fonderia, raffineria e* importatore *dell'Unione di* minerali contemplati dal presente regolamento *dichiara* all'autorità competente di uno Stato membro *di essere conforme agli* obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento definiti nel presente regolamento. Tale dichiarazione è accompagnata *dai* documenti *necessari a dimostrare la conformità dell'importatore a* tali obblighi, *anche per mezzo di un* audit *svolto* da soggetti terzi indipendenti.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/63

Emendamento 63

Marielle de Sarnez

a nome del gruppo ALDE

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ogni importatore dell'Unione di metalli fusi o raffinati contemplati dal presente regolamento può certificarsi come importatore responsabile dichiarando all'autorità competente di uno Stato membro di essere conforme agli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento definiti nel presente regolamento. Tale dichiarazione è accompagnata dai documenti necessari a dimostrare la conformità dell'importatore a tali obblighi, anche per mezzo di un audit svolto da soggetti terzi indipendenti.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/64

Emendamento 64
Marielle de Sarnez
a nome del gruppo ALDE

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti dello Stato membro eseguono appropriati controlli ex post al fine di garantire che gli importatori ***responsabili autocertificati dei minerali o dei metalli contemplati dal presente regolamento*** ottemperino ai loro obblighi a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Emendamento

2. Le autorità competenti dello Stato membro eseguono appropriati controlli ex post al fine di garantire che ***le fonderie, le raffinerie e*** gli importatori ***di*** minerali ***dell'Unione come pure gli importatori di metalli fusi o raffinati certificati come importatori responsabili*** ottemperino ai loro obblighi a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/65

Emendamento 65

Marielle de Sarnez

a nome del gruppo ALDE

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) hanno lo scopo di determinare la conformità delle pratiche di diligenza dell'importatore **responsabile** nella catena di approvvigionamento agli articoli 4, 5 e 7 del presente regolamento;

b) **producono risultati e** hanno lo scopo di determinare, **sulla base degli elementi di prova raccolti**, la conformità delle pratiche di diligenza **della fonderia, della raffinaria o** dell'importatore nella catena di approvvigionamento agli articoli 4, 5 e 7 del presente regolamento **e includono, nella relazione di audit, raccomandazioni volte a consentire al soggetto sottoposto ad audit di migliorare le pratiche di diligenza nella catena di approvvigionamento;**

Or. en

13.5.2015

A8-0141/66

Emendamento 66

Marielle de Sarnez

a nome del gruppo ALDE

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, l'importatore **responsabile dei minerali o dei metalli** contemplati dal presente regolamento **presenta** all'autorità competente **dello** Stato membro la seguente documentazione riguardante l'anno civile precedente:

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, **ogni fonderia, raffineria e** importatore **dell'Unione di** minerali contemplati dal presente regolamento **come pure ogni importatore di metalli fusi o raffinati certificato come importatore responsabile** **presentano** all'autorità competente **di uno** Stato membro la seguente documentazione riguardante l'anno civile precedente:

Or. en

13.5.2015

A8-0141/67

Emendamento 67

Marielle de Sarnez

a nome del gruppo ALDE

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli importatori di metalli fusi e raffinati certificati come importatori responsabili sono esentati dalla realizzazione di audit affidati a soggetti terzi indipendenti, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, a condizione che presentino prove sostanziali del fatto che tutte le fonderie e le raffinerie della loro catena di approvvigionamento rispettano le disposizioni del presente regolamento.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/68

Emendamento 68

Marielle de Sarnez

a nome del gruppo ALDE

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le fonderie e le raffinerie figuranti nell'elenco in parola si presumono conformi alle disposizioni del regolamento.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/69

Emendamento 69

Marielle de Sarnez

a nome del gruppo ALDE

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La Commissione presenta periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sugli effetti del sistema. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni sei anni, la Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento, anche per quanto riguarda la promozione dell'approvvigionamento responsabile dei minerali che rientrano nel suo campo d'applicazione e provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. Le relazioni, se necessario, possono essere corredate di opportune proposte legislative comprendenti eventualmente disposizioni vincolanti,

(16) La Commissione presenta periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sugli effetti del sistema. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni sei anni, la Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento, anche per quanto riguarda la promozione dell'approvvigionamento responsabile dei minerali che rientrano nel suo campo d'applicazione e provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. ***A seconda dell'esito della valutazione di impatto, le relazioni possono essere corredate di opportune proposte legislative comprendenti eventualmente disposizioni vincolanti, tra cui obblighi di informazione,***

Or. en